



6697/12

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giuseppe SALME' - Presidente
- Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere
- Dott. Giacinto BISOGNI - Consigliere
- Dott. Andrea SCALDAFERRI - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

FEFETZ

R.G. 10649/11

Cron. *6697*

Rep.

Ud. 4.4.2012

<p>Legge Pinto <i>sentenza in forma semplificata</i></p>
--

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ROSSO Bruno, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. Anna Rita Moscioni;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato per legge;

- *controricorrente* -

*2521
12*



avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia depositato in data 1° marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l'Avv. Anna Rita Moscioni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Bruno Rosso ha chiesto alla Corte d'appello di Venezia il riconoscimento dell'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 15 dicembre 2003 al 30 maggio 2008.

L'adita Corte d'appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d'appello ha ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto un indennizzo per un anno e cinque mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore del ricorrente, la somma di euro 700, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 euro per ogni anno di eccessiva durata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ay' or similar, located on the right side of the page.



Per la cassazione di questo decreto il Rosso ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'intimata Amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché vizio di motivazione), il ricorrente si duole della esigua entità dell'indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice naziona-

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



le, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell'importo non inferiore ad euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di euro 1.000 per anno di ritardo, dato che l'irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato (Cass. n. 30160 del 2011).



Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l'indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l'altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d'animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Né può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l'importo dell'indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Alla stregua di tali considerazioni il motivo deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Il secondo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.



Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d'appello in un anno e cinque mesi, sicché, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve riconoscere al ricorrente l'indennizzo di euro 1.050, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta del ricorrente era di 11.040 euro), possono essere compensate per 2/3, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall'ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell'Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio di merito vanno distratte in favore dell'Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento in favore del ri-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Moscioni'.



corrente della somma di euro 1.050, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente di 1/3 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese distratte in favore dell'Avv. Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che si liquidano, per l'intero, in euro 806, di cui euro 445 per competenze ed euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 595, di cui euro 495, per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 aprile 2012.

Il Consigliere estensore

Alberto Cinti

Il Presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3 MAG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti